Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario del Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico

Prot. n. 3327/U/PM/AD
del 24/03/2026

Comunicato agli iscritti sull'attività sanzionatoria della Camera di Commercio

Care Colleghe e Cari Colleghi,
a seguito dell'incontro tenutosi dai vertici ordinistici con il Presidente della CCIAA di Napoli, il Conservatore e il Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato (cui compete l'esame degli scritti difensivi trasmessi in seguito alla notifica dei verbali di accertamento di infrazione amministrativa), si ritiene opportuno condividere alcuni chiarimenti in tema di irrogazione delle sanzioni ex art. 2631 c.c. per omessa convocazione dell'assemblea nei termini previsti dall'art.2364 c.c. e dall'art.2478-bis c.c.:
Il Dirigente responsabile dell'area accertamento ha spiegato che il verbale di accertamento viene elevato quando nel verbale dell'Assemblea di approvazione del bilancio oggetto di deposito, riunitasi oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero oltre il termine statutario, manchi il riferimento alla data della prima convocazione effettuata nei termini di legge.
Pertanto, se pur avendo menzionato nel verbale di assemblea di approvazione del bilancio (o nella Nota Integrativa) la data della prima convocazione avvenuta nel termine di legge o statuto, sia stato notificato un verbale di accertamento di infrazione con irrogazione sanzione ai sensi dell'art.2631 c.c., è possibile comunicarlo all'Ordine (mail: segreteria@odcec.napoli.it) che provvederà a segnalarlo alla CCIAA.
Ove, invece, l'assemblea in prima convocazione sia andata deserta o comunque non abbia potuto approvare il bilancio, e nel verbale dell'assemblea, successivamente convocata, di approvazione del bilancio non sia stata menzionata la data della convocazione nel termine di legge o statuto, sarà necessario allegare alle memorie difensive la copia del verbale dell'assemblea in prima convocazione o comunque elementi documentali atti a provare la regolare convocazione dell'assemblea entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
I rappresentanti dell'Ordine hanno, inoltre, posto l'attenzione sul caso della **società a responsabilità limitata unipersonale** in cui il socio unico coincide con il **legale rappresentante**. In tale ipotesi, qualora il bilancio non possa essere approvato entro **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale** (o entro il diverso termine previsto dallo statuto, comunque non oltre **180 giorni** come consentito dall'art. **2364, comma 2, c.c.**), è necessario documentare le circostanze che hanno determinato il differimento.

A tal fine, nelle **memorie difensive** potrà essere allegato l'**estratto del libro delle decisioni dell'amministratore** o, in ipotesi di non istituzione, copia della determina dell'amministratore, da cui risulti la motivazione del mancato rispetto del termine ordinario. In alternativa, tale motivazione potrà essere riportata:

1. Nella **nota integrativa** al bilancio;
2. Nel **verbale di assemblea** di approvazione in **seconda convocazione**.

In ogni caso è opportuno dare **evidenza del primo termine scaduto** e delle ragioni che hanno giustificato lo slittamento, così da assicurare la conformità alle previsioni del Codice Civile e agevolare eventuali verifiche fiscali o ispettive.
Si precisa altresì che i rappresentanti dell'Odcec hanno avuto conferma dell'evasione automatica delle pratiche di deposito dei bilanci di esercizio e quindi dell'impossibilità di aprire una correzione per consentire l'allegazione del verbale di assemblea in prima convocazione: dopo l'evasione delle pratiche Infocamere fornisce a ciascuna CCIAA un elenco delle società di capitali che hanno approvato oltre il termine di legge o statutario perché sia emesso il verbale di accertamento di infrazione.
Il Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato ha confermato che:
- tutti gli scritti difensivi che sono stati già presentati o saranno presentati a mezzo pec (regola.mercato@na.legalmail.camcom.it) saranno oggetto di esame, che dovrà concludersi ai sensi dell'art.18 della L.689/1981 con l'emissione di un provvedimento di archiviazione ovvero di un'ingiunzione di pagamento, e ciò alla luce del **termine di prescrizione quinquennale**, come previsto dall'art. 28 L. 24/11/1981 n. 689.
- la riscossione coattiva sarà avviata solo in caso di mancato pagamento dell'ingiunzione, se emessa in seguito alla chiusura dell'istruttoria, sempre entro il predetto termine di prescrizione quinquennale.
Si è discusso, infine, anche della vidimazione del libro delle decisioni dei soci delle s.r.l. che la CCIAA di Napoli, come molti altri enti camerali italiani, ritiene necessaria, rappresentando che in seguito alla riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative operata dal d.lgs. n.6/2003 (cd. Riforma Vietti) l'art. 2478 c.c. non prevede alcun obbligo di preventiva vidimazione per i libri sociali delle srl, a differenza di quanto previsto dall'art.2421 c.c. per le spa; in considerazione del diverso avviso degli Uffici bollatura e vidimazione libri delle CCIAA, l'Odcec di Napoli ha comunicato all'ente camerale che ha inoltrato un apposito quesito al MIMIT, onde ottenere un chiarimento ufficiale.
In sintesi:
- Per qualsiasi problematica relativa all'irrogazione di sanzioni ex art. 2631 c.c. per omessa convocazione dell'assemblea nei termini previsti, è possibile contattare l'Ordine (mail: segreteria@odcec.napoli.it). L'Ordine provvederà a segnalare la questione alla CCIAA. Questo vale principalmente per il caso in cui, nonostante la menzione della data della prima convocazione nel termine di legge o statuto nel verbale di assemblea di approvazione del bilancio (o nella Nota Integrativa), sia stato notificato un verbale di accertamento di infrazione.
- In caso di assemblea in prima convocazione deserta o non in grado di approvare il bilancio, e di mancata menzione della data di convocazione nel termine di legge o statuto nel verbale dell'assemblea successiva, è necessario allegare alle memorie difensive la copia del verbale di prima

convocazione o altri elementi documentali che provino la prima convocazione entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
- Per le srl unipersonali in cui il socio unico è anche il legale rappresentante, è necessario documentare le circostanze che hanno determinato il differimento dell'approvazione del bilancio.
- Per la vidimazione del libro delle decisioni dei soci delle srl, l'Ordine ha inoltrato un quesito al MIMIT per ottenere un chiarimento ufficiale.

Il Consiglio ringrazia la Vice Presidente Immacolata Maria Lorenza Vasaturo ed i Consiglieri delegati Roberto Coscia e Raffaele Ianuario che hanno condotto questo lavoro con la preziosa collaborazione dei colleghi Luigi Passante, Giorgia Argenio, Giovanni Federico e Vincenzo Piccirillo, che hanno contribuito all'analisi e allo studio approfondito delle problematiche rilevate.

Il Presidente
Dott. Matteo De Lise

